Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

19.4.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Javier Zarzalejos

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....137

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0209),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0174/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati presentati, nel quadro dei protocolli n. 1 e 2 dei trattati dell'UE, dal Parlamento spagnolo, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dal Parlamento irlandese, dal Senato francese e dalla Camera dei deputati ceca,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2022[1],

– visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

[1] GU C del 21.12.2022, pag. 133.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso ***gli unici in grado di*** prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.	(2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso ***in una posizione unica per*** prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere ***efficaci,*** mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***hanno*** un impatto negativo diretto sul	(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, ***possono avere*** un impatto negativo

mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da ***non ostacolare*** l'innovazione.	(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace***, mirato e proporzionato*** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da ***incoraggiare*** l'innovazione ***e lo sviluppo tecnologico al fine di prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online***.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe	(5) Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe

applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

applicarsi ai prestatori dei servizi che si prestano a un uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Essendo sempre più usati in modo improprio per questi fini, i servizi interessati dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ad esempio quelli di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, in quanto accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe parte di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, ugualmente a rischio di uso improprio. ***È opportuno includere nel campo di applicazione anche i motori di ricerca online e qualsiasi altro servizio di intelligenza artificiale.*** Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti a detti prestatori dovrebbero essere opportunamente differenziati.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], la direttiva	(7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], la direttiva

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] e il regolamento (UE) ***…/…*** del Parlamento europeo e del Consiglio[40] ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[42] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43].

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39] e il regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio[40], la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[42] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43].

[38] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

[39] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

[40] Regolamento (UE) ***…/…*** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L ***… del ..., pag. ...***).

[41] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

[42] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

[38] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

[39] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

[40] Regolamento (UE) ***2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE) (GU L ***277/1***).

[41] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

[42] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[43] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[43] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato lex specialis rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE)***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.	(8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato lex specialis rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) ***2022/2065*** che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE) ***2022/2065*** si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) ***.../...*** ***[relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, e allinearsi alle stesse.	(10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) ***2022/2065***, e allinearsi alle stesse.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, ***sulla base di un*** numero ***significativo*** di ***utenti*** in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela,	(11) Dovrebbe ritenersi sussistere un collegamento sostanziale con l'Unione quando il servizio della società dell'informazione interessato è stabilito nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, ***laddove il*** numero di ***destinatari del servizio*** in uno o più Stati membri ***sia significativo in relazione alla rispettiva popolazione,*** o ***sulla base*** dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso un dato Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua

ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.	usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.
[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***. Ai fini del presente regolamento detti prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a	(15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) ***2022/2065***. Ai fini del presente regolamento ***e per garantire coerenza ed evitare duplicazioni,*** detti prestatori possono basarsi su questa valutazione per integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto

fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

dal regolamento stesso.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]*** possono considerare ***in qual misura le*** misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo***, come quelle*** mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti ***di verifica dell'età e*** di controllo parentale***, possano*** servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.	(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) ***2022/2065*** possono considerare ***la portata delle*** misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo***. Le misure di attenuazione possono includere la progettazione delle interfacce online, o di parti di esse, con il massimo livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione per i minori per impostazione predefinita o l'adozione di norme per la protezione dei minori, oppure la partecipazione a codici di condotta per la tutela dei minori, misure*** mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio ***le funzionalità che consentono l'accertamento dell'età e l'attribuzione di un punteggio in base all'età, e*** strumenti di controllo parentale ***adeguato all'età. L'abilitazione di meccanismi di segnalazione e/o notifica e di funzionalità di autosegnalazione può*** servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al

medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) In una sezione separata della propria valutazione del rischio, i prestatori dovrebbero inoltre valutare l'uso volontario di tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi. Sulla base di tale valutazione separata, i prestatori possono richiedere all'autorità coordinatrice competente la necessità di continuare, nell'ambito delle proprie misure di attenuazione, a utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati per tali scopi. A seguito di tale richiesta del prestatore, l'autorità coordinatrice competente dovrebbe avere facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine che autorizzi il prestatore a mantenere o attuare misure di attenuazione che consistono nell'utilizzo di tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.	(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti***, in modo da essere meno intrusivi possibile***. Per garantire la proporzionalità nel decidere quali misure di attenuazione ragionevolmente prendere in una data situazione, si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto ad prendere nessuna misura di attenuazione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se le misure di attenuazione ***sono giudicate insufficienti*** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.	(20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, se ***il prestatore si rifiuta di cooperare non attuando*** le misure di attenuazione ***volte*** a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere***, come misura di ultima istanza,*** l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di quei servizi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di	(21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di

rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. ***Al fine di condurre tale valutazione è necessario instaurare un dialogo fluido tra l'autorità coordinatrice e il prestatore. Per conseguire tale obiettivo, all'autorità coordinatrice dovrebbe essere data la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive al Centro dell'UE, alle autorità competenti per la protezione dei dati o ad altre autorità o enti pubblici.*** Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso***. L'espressione "in misura sensibile" può riferirsi ai casi in cui l'accesso al materiale pedopornografico può diffondersi rapidamente e su vasta scala, con una portata particolarmente ampia o con altri strumenti di amplificazione***. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti	(23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti

sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e ***circostanziato*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni***, salvaguardando ove possibile l'efficacia della misura,*** a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.	sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia ***giustificato, proporzionato o relativo al servizio specifico o a utenti o gruppi di utenti specifici,*** mirato e ***limitato nella durata*** per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. L'ordine dovrebbe in particolare imporre limitazioni a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi di utenti specifici purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione; specificare garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, l'obbligo di fornire complementi di informazione o di dare accesso ai dati o di rafforzare la vigilanza e la verifica umana; infine limitare ulteriormente la durata di applicazione dell'ordine se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere decisi previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di	(26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di

rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. ***È ricompreso l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori.*** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.	rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da quello stabiliti. Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento, evitando così di compromettere la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Qualsiasi indebolimento della cifratura da punto a punto potrebbe potenzialmente essere sfruttato da terzi con intenzioni malevole. Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe pertanto essere interpretato come inteso a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto. Tuttavia, nella misura strettamente necessaria e proporzionata ad attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale di minori online, i prestatori dovrebbero essere autorizzati dall'autorità giudiziaria competente o da altra autorità amministrativa indipendente a trattare metadati in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti senza avere accesso al contenuto della comunicazione cifrata.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero	(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero

essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori ***possono usare le*** tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri ***o*** le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.	essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori ***non dovrebbero limitarsi all'utilizzo delle*** tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri***, bensì essere sempre autorizzati a usare*** le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.
	Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo ***è opportuno che siano tenuti a segnalare*** casi di potenziale abuso sessuale su minori ***online*** nei loro servizi ***ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverossia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare*** abuso sessuale su minori ***online***. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la	(29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo***, una volta acquisita effettiva conoscenza o consapevolezza di*** casi di potenziale abuso sessuale su minori nei loro servizi***, essi dovrebbero agire rapidamente per rimuovere o disabilitare l'accesso a tali contenuti e segnalarli al Centro dell'UE in conformità del presente regolamento. La rimozione o la disabilitazione dell'accesso dovrebbe rispettare i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, compreso il diritto***

segnalazione. ***A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire*** un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, ***affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine,*** e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla.

alla libertà di espressione e di informazione. I prestatori possono acquisire effettiva conoscenza o consapevolezza di casi di potenziale abuso sessuale su minori ***nei loro servizi, tra l'altro svolgendo indagini di propria iniziativa o eseguendo ordini di rilevazione volontaria o ordini di rilevazione, nonché attraverso informazioni segnalate dagli utenti, autosegnalate dalle vittime o da organizzazioni, quali le hotline, che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale su minori, o attraverso le notifiche effettuate dalle autorità coordinatrici o dal Centro dell'UE***. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. ***Tali segnalazioni dovrebbero contenere*** un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, e ***il prestatore*** dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa prima di trasmetterla***, affinché le autorità di contrasto possano concentrarsi sulle segnalazioni che hanno maggiori probabilità di portare al recupero di un minore, all'arresto di un autore di reato o a entrambi***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di	(30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento dovrebbero avere facoltà di chiedere alle autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di

emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.	emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori. ***Come norma generale, gli ordini di rimozione dovrebbero essere emessi nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che agiscono in qualità di destinatari del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. In via eccezionale, se il contenuto è memorizzato o trattato nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un altro prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, l'ordine di rimozione può essere emesso direttamente nei confronti di quest'ultimo nel caso in cui il destinatario del servizio non può essere identificato nonostante gli sforzi ragionevoli da parte dell'autorità coordinatrice, o laddove rivolgersi al destinatario del servizio può pregiudicare un'indagine in corso.***
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE)***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva***	(31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione di cui al regolamento (UE) ***2022/2065***.

2000/31/CE].

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) A fini di coerenza, efficienza ed efficacia e per ridurre al minimo il rischio di elusione, gli ordini di blocco dovrebbero basarsi sull'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto e fornito a livello centrale dal Centro dell'UE sulla base di materiali, diligentemente verificati, trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, che portano a elementi specifici di abuso sessuale su minori accertato. Per evitare misure ingiustificate o sproporzionate, in particolare misure che ingeriscono nei diritti fondamentali in gioco, segnatamente, oltre ai diritti dei minori, la libertà di espressione e di informazione degli utenti e la libertà d'impresa del prestatore, dovrebbero essere previste limitazioni e garanzie adeguate. In particolare è opportuno garantire che gli oneri a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet interessati non siano irragionevoli, che la necessità e la proporzionalità dell'ordine di blocco siano valutate con diligenza anche dopo la sua emissione e che sia il prestatore che l'utente interessato dispongano di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale e non giurisdizionale.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Per prevenire la diffusione del materiale pedopornografico noto agli utenti nell'Unione, i motori di ricerca online e qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale dovrebbero essere soggetti a ordini di rimozione. Le autorità coordinatrici dovrebbero avere facoltà di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore del motore di ricerca online o di qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale sotto la giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, affinché addotti misure ragionevoli per rimuovere determinate risorse indicanti elementi specifici di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) ***La*** diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. Le vittime dovrebbero ***pertanto*** avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.	(35) ***Ciascun atto di*** diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti della vittima ritratta in detto materiale. ***La diffusione ripetuta di materiale pedopornografico costituisce una forma di rivittimizzazione e può raggiungere livelli estremi nei casi di materiale cosiddetto "altamente commercializzato".*** Le vittime dovrebbero avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae. ***Nel trattare richieste relative a casi di***

materiale pedopornografico altamente commercializzato, il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire la tutela delle vittime interessate.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.	(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione***. È opportuno che i genitori o i tutori dispongano di una pari legittimazione a esercitare i diritti della vittima, laddove essa non sia in grado di agire in tal senso a causa dell'età o di altre limitazioni***. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto

di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per agevolare l'esercizio del diritto delle vittime all'informazione e ai fini dell'assistenza e del sostegno alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso, è opportuno che alla vittima sia permesso di indicare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico su cui cerca di ottenere informazioni o che intende far rimuovere o di cui chiede sia disabilitato l'accesso, fornendo l'immagine o le immagini o il video o i video stessi, o indicando gli identificatori uniformi di risorse che portano all'elemento o agli elementi specifici del materiale pedopornografico in questione, o con altra rappresentazione che permetta di identificare inequivocabilmente detto o detti elementi.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i	(40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i

prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE)***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.

prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) ***2022/2065***, uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) ***.../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali***	(42) Ove pertinente e opportuno, fatta salva la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) ***2022/2065*** e del

(normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] e del presente regolamento.

presente regolamento.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se ricorrono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.	(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di ***chiedere all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente dello Stato membro che le ha designate di*** limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti ***degli utenti e*** dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se ricorrono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.	(49) Ogni autorità coordinatrice, al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione ***volontaria***, ***rilevazione,*** rimozione o blocco che ha emesso, dovrebbe essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Gli Stati membri dovrebbero far sì che, per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di elementi quali la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.	(53) Gli Stati membri dovrebbero far sì che, per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, siano previste sanzioni ***che possono essere di natura amministrativa o penale, nonché, se del caso, orientamenti sulle sanzioni, che siano*** effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di elementi quali la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati. ***Dovrebbero essere imposte sanzioni***

particolarmente severe ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati nel caso in cui tali prestatori di servizi non rispettino in modo sistematico o persistente gli obblighi di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali sanzioni non incoraggino un eccesso di segnalazioni o la rimozione di materiale non pedopornografico.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.	(64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito***, su richiesta,*** solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. ***Il Centro dell'UE dovrebbe valutare*** le segnalazioni ***al fine di individuare quelle*** manifestamente infondate, ***ovvero quelle per cui sia*** immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. ***Se la segnalazione è manifestamente infondata***, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. ***Poiché*** ogni segnalazione potrebbe ***essere uno*** strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima***, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità***.	(65) Onde evitare segnalazioni erronee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti investigativi fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE ***ed essere valutate in modo tempestivo per garantire che sia presa una decisione sulla rilevanza penale del materiale segnalato quanto prima e per limitare la conservazione di dati irrilevanti per quanto possibile***. Le segnalazioni ***sono considerate*** manifestamente infondate, ***ove è*** immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di fatto o di merito, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. ***In tali casi***, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting segnalante o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalante al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. ***Qualora il Centro dell'UE ritenga che una segnalazione non sia manifestamente infondata, dovrebbe inoltrare la segnalazione alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori cui si riferisce la segnalazione, o a Europol, nei casi in cui tale o tali autorità di contrasto competenti non possano essere determinate con sufficiente certezza. Anche nei casi in cui sia stata individuata l'autorità di contrasto nazionale competente, il Centro dell'UE dovrebbe trasmettere tutte le segnalazioni non manifestamente infondate a Europol, conformemente al diritto dell'Unione, determinando la finalità o le finalità per le quali devono essere trattate da Europol,***

	nonché le condizioni di tale trattamento. Sebbene ciò che costituisce una segnalazione perseguibile possa variare da uno Stato membro all'altro, a causa delle diverse legislazioni nazionali, ogni segnalazione potrebbe ***servire come*** strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per salvare la vittima.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.	(68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro ***e supervisionato*** e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei suoi compiti ***e per un periodo di conservazione massimo di 24 mesi***.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne	(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne

fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la ***collaborazione efficace*** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.	fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline***, concludere, se necessario, protocolli d'intesa con queste ultime*** e incoraggiarne la ***cooperazione e il coordinamento efficaci*** con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Tenuto conto del mandato di Europol e della sua esperienza nell'individuare le autorità nazionali competenti in situazioni poco chiare, e della sua banca dati di intelligence criminale che può contribuire a individuare nessi con indagini in corso in altri Stati membri, è opportuno che il Centro dell'UE cooperi strettamente con Europol, in particolare al fine di garantire la rapida individuazione delle autorità nazionali di contrasto competenti nei casi in cui ciò non sia chiaro o possa essere coinvolto più di uno Stato membro.	(71) Tenuto conto del mandato di Europol e della sua esperienza nell'individuare le autorità nazionali competenti in situazioni poco chiare, e della sua banca dati di intelligence criminale che può contribuire a individuare nessi con indagini in corso in altri Stati membri, è opportuno che il Centro dell'UE cooperi strettamente con Europol, in particolare al fine di garantire la rapida individuazione delle autorità nazionali di contrasto competenti nei casi in cui ciò non sia chiaro o possa essere coinvolto più di uno Stato membro. ***Pur restando un'entità indipendente, il Centro dell'UE dovrebbe massimizzare l'efficienza condividendo, ove possibile, le funzioni di sostegno con Europol e i servizi connessi alle tecnologie dell'informazione.***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) ***Vista la necessità di un'intensa cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol, è opportuno che la*** sede del Centro dell'UE ***sia ubicata in prossimità di Europol la cui sede è all'Aia, nei Paesi Bassi. La natura altamente sensibile delle segnalazioni condivise con Europol dal*** Centro dell'UE e ***requisiti tecnici quali le connessioni sicure di dati trarrebbero beneficio dalla condivisione di una medesima località fra i due organi. In tal modo, pur restando un'entità indipendente, il*** Centro dell'UE ***potrebbe fare affidamento sui servizi di supporto di Europol, in particolare quelli riguardanti la gestione delle risorse umane, le tecnologie dell'informazione (IT), compresa la sicurezza informatica, l'edificio e le comunicazioni. Condividere i servizi di supporto, anziché duplicarli creandoli ex novo, è più efficiente sotto il profilo dei costi e garantisce un servizio più professionale***.	(72) ***Le disposizioni relative alla*** sede del Centro dell'UE ***dovrebbero essere stabilite in un accordo relativo alla sede tra il*** Centro dell'UE e ***lo Stato membro ospitante. Tale accordo dovrebbe stabilire le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi che lo Stato membro deve fornire al*** Centro dell'UE ***e al suo personale. A norma del punto 9 dell'orientamento comune del 19 luglio 2012 sull'ubicazione delle sedi delle agenzie decentrate, il Centro dell'UE dovrebbe concludere un accordo relativo alla sede con lo Stato membro ospitante in modo tempestivo prima di iniziare la fase operativa. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta dell'ubicazione della sede dovrebbe essere effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria ed essere conforme ai criteri di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 bis) Uno dei pilastri del presente regolamento è l'assistenza e il sostegno alle vittime di abuso sessuale su minori. Per comprendere e rispondere meglio alle esigenze individuali delle vittime è essenziale creare un forum in cui

	le organizzazioni delle vittime siano ascoltate e il Centro dell'UE possa trarre insegnamenti dalla loro esperienza, competenza e conoscenza. Il forum consultivo delle vittime svolgerà un ruolo fondamentale nel fornire consulenza al Centro dell'UE nell'approccio da adottare nei confronti di tutte le questioni relative alle vittime.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725[48], il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato i loro pareri il ***[…]***,	(84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725[48], il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato i loro pareri ***congiunti*** il ***28 luglio 2022***,
[48] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[48] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) obblighi a carico dei prestatori di motori di ricerca online e di qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale di rimuovere o disabilitare, o entrambi, elementi specifici di materiale pedopornografico;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;	b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) regolamento (UE) .../... sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale).

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "servizio di hosting": il servizio della società dell'informazione definito all'articolo ***2***, lettera ***f)***, terzo trattino, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;	a) "servizio di hosting": il servizio della società dell'informazione definito all'articolo ***3***, lettera ***g)***, terzo trattino, del regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto ***13***, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)]***;	c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto ***15***, del regolamento (UE) ***2022/1925***;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "negozio di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto ***12***, del regolamento (UE) ***…/…*** [relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)];	d) "negozio di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto ***14***, del regolamento (UE) ***2022/1925*** [relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (normativa sui mercati digitali)];

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) "motore di ricerca online": un servizio intermediario come definito all'articolo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) "servizio intermediario": servizio come definito all'articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) "sistema di intelligenza artificiale" (sistema IA): un software come definito all'articolo 3, punto 1 del regolamento (UE) .../... sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale);

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) motore di ricerca online;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv ter) sistema di intelligenza artificiale.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo ***2***, lettera d), del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;	g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo ***3***, lettera d), del regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni 17 che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un "utente minore" è un "minore" come definito alla lettera i) e un "utente" come definito alla lettera h); pertanto questa definizione è ridondante.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) "materiale pedopornografico noto": il materiale ***potenzialmente*** pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a);	m) "materiale pedopornografico noto": il materiale pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	q bis) "vittima":
	persona residente nell'Unione europea che, in età inferiore a 18 anni, ha subito reati di abuso sessuale su minori. Ai fini dell'esercizio dei diritti della vittima riconosciuti dal presente regolamento, i genitori e i tutori sono considerati vittime;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione	*Emendamento*
r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo ***2***, lettera ***o)***, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;	r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo ***3***, lettera ***s)***, del regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione	*Emendamento*
t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo ***2***, lettera ***p)***, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***;	t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'articolo ***3***, lettera ***t)***, del regolamento (UE) ***2022/2065***;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo ***2***, lettera ***q)***, del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali***	v) "condizioni generali": le condizioni definite all'articolo ***3***, lettera ***u)***, del regolamento (UE) ***2022/2065***;

(normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE];

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w bis) "metadati": i dati trattati ai fini della trasmissione, distribuzione o scambio di dati relativi al contenuto, compresi i dati utilizzati per tracciare e individuare la fonte e la destinazione di una comunicazione, i dati sull'ubicazione nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera w ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	w ter) "hotline": un'organizzazione ufficialmente riconosciuta dal proprio Stato membro di stabilimento che fornisce un meccanismo, diverso dai canali di segnalazione forniti dalle autorità di contrasto, per ricevere dalle vittime e dal pubblico denunce anonime su presunti abusi sessuali su minori online.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online. ***A tal fine, i prestatori soggetti all'obbligo di svolgere una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono basarsi su detta valutazione del rischio e integrarla con una più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online.***

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità ***per*** la verifica dell'età;	– funzionalità ***che consentono l'accertamento dell'età e l'attribuzione di un punteggio in base all'età, fatti salvi altri meccanismi che consentano*** la verifica dell'età***, con particolare attenzione all'impatto di tali misure sui diritti fondamentali***;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;	– funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli ***o notificargli*** casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età***, compresi i canali di segnalazione anonima già disponibili come definiti dalla direttiva (UE) 2019/1937***;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***funzionalità che consentano controlli parentali adeguati all'età;***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***funzionalità che consentano l'autosegnalazione.***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) della capacità di gestire significativamente, tenendo conto dello stato dell'arte, segnalazioni e notifiche relative all'abuso sessuale su minori in modo tempestivo;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto sul rischio;	c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e relativo impatto ***negativo*** sul rischio;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto sul rischio;	d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance***, il tipo di utenti cui si rivolge*** e i pertinenti sistemi e processi, e relativo impatto ***negativo*** sul rischio;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori;	i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori ***e di quanto si rivolga a utenti minori***;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***permettendo contatti non richiesti con gli utenti e, in particolare, permettendo a utenti adulti di entrare in contatto e interagire con utenti minori sconosciuti;***

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;	– permettendo all'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie ***attraverso servizi rivolti direttamente a utenti minori o*** tramite comunicazioni private;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– permettendo all'utente di condividere ***immagini o video*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.	– permettendo all'utente di condividere ***contenuti*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) di qualsiasi altra funzionalità.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In una sezione separata della propria valutazione del rischio, i prestatori, ove del caso, valutano l'uso volontario di tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare materiale pedopornografico nei loro servizi e rimuoverlo dagli stessi.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di ***analizzare*** campioni ***rappresentativi*** di dati ***anonimizzati allo scopo di identificare casi di potenziale abuso sessuale su minori online***, a sostegno della valutazione del rischio.	Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di ***effettuare un test su*** campioni di dati ***che sono stati resi disponibili a quest'ultimo***, a sostegno della valutazione del rischio. ***Né la richiesta di cui al primo comma né le successive analisi che il Centro dell'UE può effettuare in base ad essa esonerano il prestatore dall'adempimento dell'obbligo di effettuare la valutazione del rischio in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dall'adempimento di qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi ***sono*** invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.	I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi ***possono essere*** invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la valutazione del rischio al più tardi ***due*** mesi prima della scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;	a) per il servizio contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la valutazione del rischio al più tardi ***quattro*** mesi prima della scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***prendono*** misure di attenuazione ragionevoli e adeguate al rischio individuato a norma dell'articolo 3, ***per ridurlo al minimo***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***mettono in atto*** misure di attenuazione ragionevoli***, proporzionate, mirate ed efficaci,*** e adeguate ***ai loro servizi e*** al rischio individuato a norma dell'articolo 3, ***con l'obiettivo di attenuarlo***. Dette misure ricomprendono alcune o tutte le seguenti:

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;	a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali***, comprese la rapidità, la qualità e***

l'efficacia dell'elaborazione delle notifiche e delle segnalazioni correlate all'abuso sessuale su minori online e, se del caso, la celere rimozione del contenuto segnalato;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adeguare la progettazione, le caratteristiche e le funzioni dei loro servizi al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione in particolare per i minori, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) attivare strumenti di controllo parentale adeguato all'età;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo ***19*** del regolamento (UE) ***…/… [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE]***.	c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, ***hotline,*** organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo ***22*** del regolamento (UE) ***2022/2065***.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rafforzare le misure di sensibilizzazione e adeguare la loro interfaccia online per accrescere il numero di informazioni per gli utenti, comprese le informazioni adatte ai minori, indirizzate al rischio individuato;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) permettere agli utenti di segnalargli o notificargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati

all'età, compresi i canali di segnalazione anonima già disponibili come definiti dalla direttiva (UE) 2019/1937;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) garantire capacità di autosegnalazione sicure;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) includere informazioni chiaramente visibili e identificabili sull'attribuzione di un punteggio in base all'età;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies) sviluppare sistemi di sensibilizzazione per avvisare gli utenti di qualsiasi potenziale violazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c septies) utilizzare qualsiasi altra misura, in conformità dello stato dell'arte attuale o futuro, idonea ad attenuare il rischio individuato.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;	a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato***, tenendo conto delle caratteristiche del servizio fornito e del modo in cui tale servizio è usato***;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare ***della sua gravità e*** delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;	b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore e del numero di utenti;

Or. en

Motivazione

"Gravità" è un termine giuridico astratto e vago. Il rischio è già stato valutato e identificato (valutazione del rischio) dai prestatori.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di ***verifica e valutazione*** dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.	3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di ***accertamento*** dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Sulla base della valutazione separata del rischio presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, i prestatori possono chiedere all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di procedere ai sensi dell'articolo 5 bis sulla base della necessità di continuare a utilizzare, come parte delle proprie misure di attenuazione, tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria e proporzionata per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di

abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le misure di attenuazione disposte ai sensi dell'articolo 4.	b) le misure di attenuazione disposte ***e richieste*** ai sensi dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può ***esigere complementi di informazione dal prestatore entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a due settimane.***	Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può***:***

Or. en

Motivazione

È necessario spostare l'articolo 7, paragrafo 2, della proposta per rafforzare la consultazione e lo scambio di informazioni tra il prestatore e l'autorità coordinatrice prima di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) svolgere le consultazioni con il prestatore che ritiene necessarie per determinare se i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 sono stati soddisfatti;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) richiedere al prestatore ulteriori informazioni e chiarimenti entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità coordinatrice, non superiore a due settimane;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) chiedere al Centro dell'UE, alle autorità competenti per la protezione dei dati, ad altra autorità pubblica o a esperti o enti pertinenti di fornire le informazioni aggiuntive necessarie.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, l'autorità coordinatrice formula un parere positivo di cui occorre tenere conto prima di qualsiasi decisione ai sensi dell'articolo 7.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando trasmettono la relazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ***in conformità del paragrafo 1***, i prestatori ***la*** trasmettono contestualmente anche al Centro dell'UE.	5. Quando trasmettono la relazione ***in conformità del paragrafo 1 o informazioni aggiuntive in conformità del paragrafo 3*** all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, i prestatori ***le*** trasmettono contestualmente anche al Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Ordine di rilevazione volontaria
	1. A seguito della richiesta del prestatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine che

	autorizzi il prestatore a mantenere o attuare misure di attenuazione che consistono nell'utilizzo di tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi.
	2. Prima di presentare la richiesta, l'autorità coordinatrice richiede il parere dell'autorità competente per la protezione dei dati e ne tiene conto.
	3. Tenendo conto di tale parere e della valutazione presentata dal prestatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, l'autorità coordinatrice ha facoltà di proporre all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro i termini dell'autorizzazione per il prestatore ad adottare le misure di cui all'articolo 10 per rilevare l'abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.
	4. L'autorità coordinatrice decide se procedere ai sensi del paragrafo 3 entro tre mesi dalla richiesta del prestatore.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di	***soppresso***

minori;

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori***;***	b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori ***o nei casi in cui:***

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) lo sviluppatore dell'applicazione software abbia informato il negozio di applicazioni software che le condizioni generali non consentono l'utilizzo da parte di minori;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) l'applicazione software disponga di un modello di attribuzione di un

	punteggio in base all'età adeguato;
	oppure

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii) lo sviluppatore dell'applicazione software abbia richiesto al negozio di applicazioni software di non consentire agli utenti minori di scaricare le sue applicazioni software.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prendono i necessari provvedimenti di ***verifica e valutazione*** dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).	c) prendono i necessari provvedimenti di ***accertamento*** dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b).

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis

Servizi cifrati e trattamento dei metadati

1. Nessun elemento del presente regolamento è interpretato come inteso a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto.

2. Sulla base della valutazione del rischio presentata e, ove del caso, di ulteriori informazioni, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di autorizzare un prestatore di servizi di hosting o un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale a trattare i metadati nella misura strettamente necessaria e proporzionata per attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online.

Nel valutare se richiedere il trattamento dei metadati, l'autorità coordinatrice tiene conto di qualsiasi ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati degli utenti del servizio che tale trattamento comporta e determina se, nel caso in questione, il trattamento dei metadati sia efficace nell'attenuare il rischio di uso del servizio a fini di abuso sessuale su minori, strettamente necessario e proporzionato.

3. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i prestatori informano gli utenti di tale trattamento nelle proprie condizioni generali, accludendo informazioni sulla possibilità di presentare reclami alle autorità competenti per il trattamento dei dati riguardo al trattamento in questione e sulle possibilità di ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.	1. ***Se i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 o 5 bis non sono soddisfatti,*** l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 per rilevare casi di abuso sessuale su minori online in un servizio specifico.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento***, prima di chiedere*** l'emissione ***di un*** ordine di rilevazione***, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se ricorrano*** le condizioni ***di cui al paragrafo 4.***	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ***chiede*** l'emissione ***dell'***ordine di rilevazione ***e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano*** le condizioni ***seguenti:***

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza, l'articolo 7, paragrafo 4, è spostato in questo punto ed è aggiunta una nuova lettera b).

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) le misure di attenuazione messe in atto dal prestatore non sono considerate efficaci e proporzionate al rischio di uso improprio del servizio fornito o il prestatore di servizi non svolge la valutazione del rischio, non applica l'attenuazione del rischio o non rispetta gli obblighi di segnalazione del rischio di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un

	giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine essa può, se del caso, esigere dal prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, ovvero chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Concetto incluso nell'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se in via preliminare ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***4***:	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se in via preliminare ritiene che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***2***:

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice***, se*** continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***4***, ***presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso*** il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:	***Se,*** viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, detta autorità coordinatrice continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***2***, il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice***, che non è superiore a quattro settimane***:

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;	b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto per ***materiale pedopornografico nuovo o*** adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (punto 104).

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***4***, presenta all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.	Visto il piano di attuazione del prestatore e il parere dell'autorità di protezione dei dati, detta autorità coordinatrice, se continua a ritenere che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo ***2***, presenta all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente la richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione dell'ordine di rilevazione e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente emette detto ordine se ritiene che sussistano le condizioni seguenti: ***a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, a seconda dei casi;*** ***b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali***	***soppresso***

di queste parti.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al ***primo comma***, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:	Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al ***paragrafo 2***, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4***, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, se del caso***;	a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4;

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dei complementi di informazione ottenuti a norma ***del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate***;	b) dei complementi di informazione ottenuti a norma ***dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, ove applicabili***;

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.	d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3 ***e, se del caso, del parere dell'autorità coordinatrice emesso in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 bis***.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE, ne informa ***quest'ultimo*** e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.	Detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale dal parere del Centro dell'UE ***o delle autorità per la protezione dei dati***, ne informa ***il Centro o dette autorità*** e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo ***4, primo comma, lettera a),*** si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	5. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo ***2*** si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***è probabile che,*** nonostante le misure di attenuazione che il prestatore ***può aver*** disposto ***o disporrà***, il servizio ***sia*** usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;	a) nonostante le misure di attenuazione che il prestatore ***ha*** disposto, il servizio ***è*** usato in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico nuovo, il rischio significativo di cui al paragrafo ***4, primo***	6. Con riguardo agli ordini di rilevazione per diffusione di materiale pedopornografico noto, il rischio significativo di cui al paragrafo ***2*** si

comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo ***4, primo comma, lettera a),*** si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:	Con riguardo agli ordini di rilevazione per adescamento di minori, il rischio significativo di cui al paragrafo ***2*** si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali ***quando uno degli utenti è*** un utente minore.	Gli ordini di rilevazione per adescamento di minori si applicano solo alle comunicazioni interpersonali ***tra*** un utente minore ***e un utente adulto***.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità	L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione di un ordine di rilevazione, e l'autorità

giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo ***4, primo comma, lettera b),*** a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.	giudiziaria o l'autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione, lo indirizzano e specificano***, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2065,*** in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo ***2*** a quanto strettamente necessario***, giustificabile e proporzionato*** per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma ***e limitano l'ordine di rilevazione a una parte o a una componente identificabile, come un canale di comunicazione specifico o un gruppo di utenti specifico identificati con precisione per i quali è stato individuato il rischio significativo***.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;	a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di ***una parte o a una componente identificabile, come un canale di comunicazione specifico o un gruppo di utenti specifico identificati con precisione per i quali è stato individuato il rischio significativo, in relazione a*** detta parte o componente;

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne ***trasmette copia*** senza indebito ritardo ***all'***autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne ***trasmette copia*** senza indebito ritardo ***a*** tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne ***informa*** senza indebito ritardo ***l'***autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne ***informa*** senza indebito ritardo tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.	1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie ***disponibili*** per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, a seconda dei casi, applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in linea con lo stato dell'arte ***del***	c) in linea con lo stato dell'arte e le

settore e le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;	meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) incapaci di indebolire la cifratura da punto a punto.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantisce la tutela della vita

privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e, se del caso, senza ostacolare l'integrità della cifratura.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.	La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica ***e consultato il comitato europeo per la protezione dei dati***, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato***, precisando il contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale*** abuso sessuale su minori***, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34***.	Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 ne informa l'utente interessato ***senza indebito ritardo dopo che Europol o l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di*** abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo dopo aver ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che questi giudica la segnalazione manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di tre mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se entro il termine di tre mesi di cui al secondo comma riceve dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione, il prestatore informa l'utente interessato senza indebito ritardo una volta scaduto il termine fissato nella comunicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.	3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare***, compresi strumenti di autosegnalazione,*** affinché gli utenti possano segnalargli ***o notificargli*** casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio. ***Tali meccanismi consentono la segnalazione anonima già disponibile attraverso i canali di segnalazione anonima definiti dalla direttiva (UE) 2019/1937.***

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tutti i dati relativi al contenuto***, comprese immagini, video e testo***;	c) tutti i dati relativi al contenuto;

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***informazioni sull'ubicazione geografica del*** potenziale abuso sessuale su minori online***, ad esempio l'indirizzo IP***;	f) ***metadati relativi al*** potenziale abuso sessuale su minori online;

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli ordini di rimozione sono emessi nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che agiscono in qualità di destinatari del servizio ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. In via eccezionale, se il contenuto è memorizzato o trattato nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un altro prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, l'ordine di rimozione può essere emesso direttamente nei confronti di quest'ultimo nel caso in cui:
	a) il destinatario del servizio non può essere identificato nonostante gli sforzi ragionevoli da parte dell'autorità coordinatrice; oppure
	b) rivolgersi al destinatario del servizio può pregiudicare un'indagine in corso.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento.	2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento***, a meno che l'ordine di rimozione non indichi un periodo più breve***.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) un identificatore uniforme di risorse esatto e, se necessario, complementi di informazione che consentano di identificare il materiale pedopornografico;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne ***trasmette copia*** senza indebito ritardo ***all'***autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne ***trasmette copia*** senza indebito ritardo ***a*** tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.	Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso ne ***informa*** senza indebito ritardo ***l'***autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta ne ***informa*** senza indebito ritardo ***il Centro dell'UE e*** tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra	1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra

autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere al materiale pedopornografico noto indicato da ***tutti gli identificatori uniformi*** di risorse ***presenti*** nell'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e predisposto dal Centro dell'UE.	autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere al materiale pedopornografico noto indicato da ***qualsiasi identificatore uniforme*** di risorse ***presente*** nell'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e predisposto dal Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) verifica che, rispetto a tutti gli identificatori uniformi di risorse o a un campione rappresentativo degli identificatori uniformi di risorse dell'elenco di cui al paragrafo 1, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). anche verificando in cooperazione con il Centro dell'UE che l'elenco sia completo, esatto e aggiornato;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esige dal prestatore che presenti, entro un termine ragionevole da quella stessa fissato, le necessarie informazioni, in	*(Non concerne la versione italiana.)*

particolare in relazione all'accesso o al tentativo di accesso di utenti al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse, alla sua politica di gestione del rischio di diffusione di materiale pedopornografico e alle sue capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni;

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) chiede al Centro dell'UE le informazioni necessarie, in particolare spiegazioni e garanzie sull'accuratezza degli identificatori uniformi di risorse nell'indicare materiale pedopornografico, sulla quantità e natura di detto materiale e sulle verifiche effettuate dal Centro dell'UE e sugli audit di cui rispettivamente all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 46, paragrafo 7;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è comprovato che il servizio è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per accedere o tentare di accedere al materiale pedopornografico indicato dagli identificatori uniformi di risorse;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli identificatori uniformi di risorse indicano materiale pedopornografico in misura sufficientemente affidabile;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il riferimento all'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto dal Centro dell'UE e le garanzie da applicare, comprese le limitazioni e garanzie specificate a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e se del caso gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di accesso a internet destinatari di un ordine di blocco, al pari degli utenti che hanno fornito un elemento specifico del materiale indicato dagli identificatori uniformi di risorse o cui è stato impedito di accedervi in esecuzione di detto ordine, hanno diritto a un ricorso	*(Non concerne la versione italiana.)*

effettivo. Questo diritto deve ricomprendere il diritto di impugnare l'ordine di blocco dinanzi i giudici dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando impedisce agli utenti di accedere agli identificatori uniformi di risorse in forza di un ordine di blocco emesso a norma dell'articolo 17, il prestatore prende misure ragionevoli per informare gli utenti di quanto segue:	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore e gli utenti di cui al paragrafo 1 hanno facoltà di chiedere all'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine di blocco di valutare se agli utenti sia indebitamente impedito di accedere a un elemento specifico del materiale indicato dagli identificatori uniformi di risorse in forza dell'ordine di blocco. Il prestatore ha altresì facoltà di chiedere la modifica o revoca dell'ordine di blocco se lo reputa necessario a causa di cambiamenti sostanziali dei motivi per cui è stato emesso intervenuti dopo l'emissione, in particolare cambiamenti	*(Non concerne la versione italiana.)*

sostanziali che gli impediscono di prendere le misure ragionevoli richieste in esecuzione dell'ordine di blocco.

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Ordini di rimozione
	1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore del motore di ricerca online o di qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale sotto la giurisdizione di quello Stato membro, affinché adotti misure ragionevoli per rimuovere determinate risorse indicanti elementi specifici di materiale pedopornografico noto.
	2. Prima di emettere un ordine ai sensi del paragrafo 1, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento informa il prestatore della sua intenzione, specificando gli elementi principali del contenuto dell'ordine di rimozione e i motivi alla base della rimozione di una particolare risorsa o risorse. Essa dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni su tale informazione entro un termine ragionevole da essa stessa fissato.
	3. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento emette un ordine di rimozione, qualora ritenga che l'ordine sia necessario per prevenire la diffusione del materiale pedopornografico agli utenti nell'Unione, vista l'esigenza di tutelare i diritti delle vittime e l'esistenza e

attuazione di una politica del prestatore volta a scongiurare il rischio di tale diffusione.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 ter
	Norme aggiuntive per gli ordini di rimozione
	1. L'autorità coordinatrice emette gli ordini di rimozione di cui all'articolo 18 bis sulla base del modello di cui all'allegato X. Gli ordini di rimozione specificano:
	a) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;
	b) ove noto, il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine di rimozione;
	c) tutti i dettagli necessari alla corretta rilevazione della risorsa o delle risorse interessate;
	d) la data di inizio della rimozione;
	e) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni dell'ordine di rimozione;
	f) un riferimento al presente regolamento come base giuridica della rimozione;
	g) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità coordinatrice che emette l'ordine di rimozione;
	h) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

2. L'autorità coordinatrice che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

3. L'autorità coordinatrice trasmette l'ordine di rimozione al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

4. L'autorità coordinatrice redige l'ordine di rimozione nelle lingue dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

5. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rimozione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti all'autorità coordinatrice che ha emesso l'ordine, usando il modello di cui all'allegato X.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare l'allegato X, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero	I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non possono essere ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori per il mero

motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.	motivo che svolgono in buona fede le attività necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento, in particolare attività dirette a rilevare, identificare, rimuovere, disabilitare l'accesso, bloccare***, rimuovere dai risultati di ricerca*** o segnalare l'abuso sessuale su minori online in conformità di detti obblighi.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.	***La vittima*** ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che ***la*** ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati ***all'autore della*** richiesta.	L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati ***alla vittima che ne presenta*** richiesta.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi ***di hosting*** offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.	1. I prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati*** offrono ragionevole assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore ***di servizi di hosting*** rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.	***A tal fine, la vittima*** ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui risiede, il sostegno del Centro dell'UE quando vuole che un prestatore rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***la*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi ***di hosting*** e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:	I prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati*** e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento.	1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento. ***Il punto di contatto unico consente una comunicazione diretta con gli utenti del servizio per le questioni inerenti al***

presente regolamento.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non subiscano pressioni esterne, né dirette né indirette;	c) non subiscano ***indebite*** pressioni esterne, né dirette né indirette;

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il potere di effettuare ispezioni in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;	b) il potere di ***chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di*** effettuare ispezioni in loco presso i locali che detti prestatori, o le altre persone di cui alla lettera a), usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di indagine aggiuntivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie***, o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro,*** in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);	c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 35 per violazione del presente regolamento, compreso per inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b);

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il potere di imporre penalità di mora in conformità dell'articolo 35 per garantire la cessazione di una violazione del presente regolamento in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b)***, o in caso di inosservanza di uno degli ordini emessi a norma dell'articolo 27 e della lettera b)***;	d) il potere di imporre penalità di mora in conformità dell'articolo 35 per garantire la cessazione di una violazione del presente regolamento in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b);

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il potere di disporre misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave.	e) il potere di adottare misure provvisorie ***adeguate, ragionevoli e proporzionate*** volte a evitare il rischio di danno grave.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono attribuire alle autorità coordinatrici poteri di esecuzione aggiuntivi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Poteri di esecuzione ***aggiuntivi***	***Misure*** di esecuzione ***aggiuntive***

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti,*** le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, ***i poteri*** di esecuzione ***aggiuntivi di cui al paragrafo 2***, purché:	1. Le autorità coordinatrici esercitano, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che le ha designate, ***il potere di richiedere misure*** di esecuzione ***aggiuntive***, purché:

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abbiano esaurito tutti gli altri poteri di cui agli articoli 27 e 28 di far cessare una violazione del presente regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità coordinatrici ***esercitano i poteri*** di esecuzione ***aggiuntivi per disporre le misure*** seguenti:	2. Le autorità coordinatrici ***hanno facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che le ha designate o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro le misure*** di esecuzione ***aggiuntive*** seguenti:

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***chiedere all'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente dello Stato membro che le ha designate di*** ordinare la restrizione temporanea dell'acceso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:	b) ordinare la restrizione temporanea dell'acceso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione, ove ritengano che:

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disposizioni comuni ***sui poteri*** di indagine ed esecuzione	Disposizioni comuni ***sulle misure*** di indagine ed esecuzione

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il prestatore non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri.	Se il prestatore ***che non ha il proprio stabilimento principale nell'Unione*** non ha nominato il rappresentante legale di cui

Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.	all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.	1. Gli utenti ***e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricato di esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento per loro conto*** hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27 nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.	4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato globale giornaliero medio del prestatore o delle altre persone di cui all'articolo 27***, paragrafo 1, lettera a),*** nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni irrogate per violazione del presente regolamento non incoraggino un eccesso di segnalazioni o la rimozione di materiale non pedopornografico.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti elementi specifici di materiale che, previa valutazione diligente, hanno esse stesse, o le autorità giudiziarie o autorità amministrative indipendenti competenti di uno Stato membro, identificato come materiale pedopornografico, ospitati da prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione e che non è possibile rimuovere a causa del rifiuto dei prestatori di rimuoverli o di disabilitarne l'accesso e della mancanza di cooperazione delle autorità competenti del paese terzo che ha la giurisdizione, affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico, le trascrizioni di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da un'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente diversa dall'autorità coordinatrice, per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico nuovo o di adescamento di minori in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 ***e, se il materiale o la conversazione è identificata come materiale pedopornografico o adescamento di minori, l'autorità coordinatrice trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di quel paragrafo entro un mese dalla data di ricevimento della segnalazione o due mesi da quella data se***	3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico nuovo o di adescamento di minori in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1.

la valutazione è particolarmente complessa.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.	Le autorità coordinatrici ***condividono norme e orientamenti in materia di migliori pratiche sulla rilevazione e la rimozione di materiale pedopornografico e*** possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui ***Europol***, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.	1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE***, Europol*** e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui ***l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)***, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.	2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro medesimo, ***Europol,*** altre agenzie dell'Unione competenti***, compresa l'ENISA,*** e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.	3. Le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, ***Europol,*** altre agenzie dell'Unione competenti***, compresa l'ENISA,*** e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ***e*** al blocco di materiale pedopornografico**,** raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.	2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla ***prevenzione,*** rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso**,** al blocco di materiale pedopornografico ***o alla rimozione di determinate risorse indicanti elementi specifici di materiale pedopornografico. Il Centro dell'UE*** raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online. ***Esso promuove e garantisce un sostegno e un'assistenza adeguati alle vittime.***

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE ha sede ***all'Aia (Paesi Bassi)***.	Il Centro dell'UE ha sede ***a ...***. ***La scelta dell'ubicazione della sede del Centro dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:*** ***a) non pregiudica lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE o l'organizzazione della sua struttura di governance;*** ***b) garantisce che il Centro dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;***

	c) assicura che possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
	d) garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;
	e) garantisce una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'UE in tutta l'Unione;
	f) consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;
	g) garantisce la sostenibilità e la sicurezza digitale e la connettività per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.
	Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) fornendo informazioni e prestando sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;	d) fornendo informazioni ***e assistenza*** e prestando sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;
	Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di strumenti educativi adeguati all'età per migliorare l'alfabetizzazione digitale e sensibilizzare gli utenti;

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico già rilevato e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	a) indicatori per ***prevenire e*** rilevare la diffusione di materiale pedopornografico già rilevato e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;	b) indicatori per ***prevenire e*** rilevare la diffusione di materiale pedopornografico non ancora rilevato né identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) indicatori per rilevare l'adescamento di minori.	c) indicatori per ***prevenire e*** rilevare l'adescamento di minori.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) in riferimento al paragrafo 1, lettera a), gli indicatori pertinenti includono un elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE predispone l'elenco di identificatori uniformi di risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), unicamente sulla base degli identificatori uniformi di risorse trasmessigli a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE tiene registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori e predispone l'elenco di cui al primo e al secondo comma. Esso tiene detti registri fintanto che nelle banche dati degli indicatori di cui al paragrafo 1 permangono gli indicatori, compresi gli identificatori uniformi di risorse, cui corrispondono.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) indicatori pertinenti e tag accessori associati al materiale potenzialmente pedopornografico segnalato.	g) indicatori pertinenti***, metadati*** e tag accessori associati al materiale potenzialmente pedopornografico segnalato.

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi ***di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e ai prestatori di servizi di accesso a internet*** alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione ***o*** di blocco emessi nei loro confronti a norma ***dell'articolo*** 7 ***o*** 16. ***Esso*** provvede affinché l'accesso resti	2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati*** alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione ***volontaria, di rilevazione,*** di blocco ***o di rimozione*** emessi nei loro confronti a norma ***degli articoli 5 bis,*** 7***,*** 16 ***o 18 bis***. ***Il Centro dell'UE*** provvede affinché l'accesso resti

limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione ***o*** di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.	limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione ***volontaria, di rilevazione,*** di blocco ***o di rimozione*** interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol e alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su ***presunti*** reati di abuso sessuale su minori.	4. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol e alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su ***presunti*** reati di abuso sessuale su minori.	5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su reati di abuso sessuale su minori.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione ***o*** di blocco, a seconda dei casi.	Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 deve contenere anche un riferimento all'ordine di rilevazione ***volontaria, di rilevazione,*** di blocco ***o di rimozione***, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.	Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato ***e in conformità del diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e	*(Non concerne la versione italiana.)*

aggiornati e continuino ad essere necessari ai fini della segnalazione, della rilevazione e del blocco in conformità del presente regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione. Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Se necessario alla luce di queste verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate ***che assicurino un controllo efficace, in particolare nei sistemi di trattamento automatizzati***. Dette garanzie devono segnatamente assicurare che possano accedere ai dati e trattarli soltanto persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che il livello di sicurezza sia elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario. ***Esso mantiene un registro delle attività di trattamento come stabilito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679 che, su richiesta, è messo a disposizione del responsabile della protezione dei dati del Centro dell'UE e del Garante europeo della protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al trattamento dei materiali trasmessi dalle autorità coordinatrici, alla generazione degli indicatori, alla predisposizione dell'elenco di identificatori uniformi di risorse e alla tenuta di registri di cui all'articolo 44, paragrafo 3;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano manifestamente infondate o ***debbano essere inoltrate***.	1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente ***e accuratamente*** le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano manifestamente infondate o ***meno. A tal fine, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale compiono tutti gli sforzi ragionevoli per garantire la qualità delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 13, al fine di agevolare una valutazione e un processo rapidi e accurati***.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I periodi di cui al ***primo comma***, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE, purché siano limitati a quanto necessario per evitare ingerenze nelle attività ***pertinenti*** e non superino i 18 mesi.	7. I periodi di cui al ***paragrafo 6***, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE, purché siano limitati a quanto necessario per evitare ingerenze nelle attività ***di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori*** e non superino i 18 mesi.

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), nelle situazioni seguenti:	1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni ***mirate*** nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori della banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), nelle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro	3. Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro

per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede ***alla notifica*** per il tempo necessario a evitare dette ingerenze, ma non oltre i 18 mesi.	per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede ***a norma del paragrafo 2*** per il tempo necessario a evitare dette ingerenze, ma non oltre i 18 mesi.

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.	Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e***, su richiesta della Commissione,*** del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. ***Ove si discosti in misura sostanziale da tali pareri, il Centro dell'UE ne informa il comitato tecnologico o il comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.***

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (punti 107 e 108).

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.	c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca***, hotline*** e organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi ***di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale*** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.	5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo ***e la cooperazione*** con le organizzazioni della società civile***, con le autorità pubbliche*** e con i prestatori di servizi ***della società dell'informazione interessati*** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE memorizza i dati personali di cui al paragrafo 2 soltanto se e	3. Il Centro dell'UE memorizza i dati personali di cui al paragrafo 2 soltanto se e

per il tempo strettamente necessario per le finalità applicabili elencate al medesimo paragrafo.	per il tempo strettamente necessario per le finalità applicabili elencate al medesimo paragrafo. ***Il periodo massimo di conservazione di tali dati non supera i 24 mesi. Dopo tale periodo, il Centro dell'UE riesamina la necessità di continuare a conservare tali dati e fornisce una motivazione per un'ulteriore proroga della conservazione per un periodo massimo di 24 mesi.***

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (punto 115).

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate ***che assicurino un controllo efficace, in particolare nei sistemi di trattamento automatizzati***. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario. ***Esso mantiene un registro delle attività di trattamento come stabilito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679 che, su richiesta, è messo a disposizione del responsabile della protezione dei dati del Centro dell'UE e del Garante europeo della protezione dei dati.***

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (punto 116).

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Europol ***e il*** Centro dell'UE ***si consentono reciprocamente il più ampio*** accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, ***se*** necessario per l'assolvimento dei ***rispettivi*** compiti ***e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto*** accesso.	Europol ***fornisce al*** Centro dell'UE accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, ***ove ritenuto strettamente*** necessario per l'assolvimento dei compiti ***del Centro dell'UE. L'***accesso ***ai dati personali trattati nei sistemi di informazione di Europol è concesso solo caso per caso, a seguito di una richiesta esplicita che documenti lo scopo specifico e la motivazione. Europol è tenuto a valutare diligentemente tali richieste e a trasmettere dati personali al Centro dell'UE solo se strettamente necessario e proporzionato allo scopo richiesto.*** ***Il Centro dell'UE fornisce a Europol accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, ove ritenuto strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti di Europol. Tale accesso e la successiva trasmissione di dati personali ottenuti dai sistemi di informazione del Centro dell'UE avvengono solo caso per caso, a seguito di una richiesta debitamente valutata, attraverso uno strumento di comunicazione di scambio sicuro disponibile.***

Or. en

Motivazione

EDPB-GEPD, Parere congiunto n. 4/2022 (punti da 127 a 133).

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni ***amministrative*** con Europol***, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative*** alle tecnologie dell'informazione ***e all'esecuzione del bilancio***.	Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo***, ove possibile,*** funzioni ***di sostegno*** con Europol ***e i servizi connessi*** alle tecnologie dell'informazione.

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.	1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile ***che agiscono nell'interesse pubblico*** e le organizzazioni semipubbliche.

Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di	4. I membri del consiglio di

amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle ***pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio***. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti ***rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti*** si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.	amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle ***competenze e dell'esperienza professionale pregressa***. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.	5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ***una sola volta per altri quattro anni***.

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Funzioni del consiglio di amministrazione	***Compiti*** del consiglio di amministrazione

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette per parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) entro il 30 novembre di ogni anno, adotta il documento unico di programmazione e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, lo trasmette per informazione, unitamente a nuove versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) adotta il bilancio annuale del Centro dell'UE ed esercita altre funzioni relative al bilancio del Centro dell'UE;

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quinquies) valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una panoramica dell'assolvimento dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a sexies) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie con altre agenzie ed organismi decentrati dell'Unione, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno;

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a septies) esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione[1 bis] ("poteri di autorità investita del potere di nomina");
	[1 bis] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a octies) adotta idonee disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a nonies) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a decies) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione ed è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a undecies) adotta la regolamentazione finanziaria applicabile al Centro dell'UE;

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a duodecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a duodecies) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a terdecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a terdecies) nomina un responsabile della protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quaterdecies) adotta orientamenti interni che specificano le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51;

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nomina i membri del comitato	f) nomina i membri del comitato

tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;	tecnologico***, del forum consultivo delle vittime*** e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

Or. en

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno ***due*** riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.	3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno ***quattro*** riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.	4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante ***per questioni relative a uno specifico punto al proprio ordine del giorno***.

Or. en

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatori, i membri del forum consultivo delle vittime per questioni relative a uno specifico punto al proprio ordine del giorno.

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da ***due*** altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.	Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da ***tre*** altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni. ***Nei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione o un comitato più ristretto scelto tra i suoi***	2. Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni.

membri, comprendente un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE. Sulla base della valutazione, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato di detti membri una sola volta.

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti al Centro dell'UE ai sensi dell'articolo 43. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni del Centro dell'UE, salvo le decisioni prese dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 57.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato esecutivo svolge ***inoltre*** i compiti seguenti:	2. Il comitato esecutivo svolge i compiti seguenti:

Or. en

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) entro il 30 novembre di ogni anno adotta, su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, lo trasmette per informazione, unitamente a nuove versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adotta il progetto di bilancio annuale del Centro dell'UE ed esercita altre funzioni relative al bilancio del Centro dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e	***soppresso***

alla Corte dei conti e la rende pubblica;

Or. en

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione[51] ("poteri di autorità investita del potere di nomina");	***soppresso***

[51] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri

agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Or. en

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) adotta idonee disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nomina un contabile, che può	***soppresso***

essere il contabile della Commissione ed è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;	

Or. en

Emendamento 254

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) adotta le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 255

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 256

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) nomina un responsabile della protezione dei dati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 257

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) adotta orientamenti interni che specificano le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p bis) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 68 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p ter) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno, così come dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p quater) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite all'articolo 64, monitora e sorveglia l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e i poteri da questo subdelegati ed	***soppresso***

esercitarli direttamente ovvero delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I rappresentati della Commissione hanno diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a l) e lettera p). Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere f) e g), i rappresentanti della Commissione hanno diritto a un voto ciascuno. Le decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere da b) a e) e da h) a l) e lettera p), possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini delle decisioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale del Centro dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue

	funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Or. en

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	p bis) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 54, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il direttore esecutivo è nominato dal ***comitato esecutivo*** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.	2. Il direttore esecutivo è nominato dal ***consiglio di amministrazione*** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Or. en

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal	3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal

presidente del ***comitato esecutivo***.	presidente del ***consiglio di amministrazione***.

Or. en

Emendamento 268

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. ***Sei mesi prima che scada il mandato del direttore esecutivo, la Commissione svolge una valutazione che tiene conto del rendimento del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE.***	4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni.

Or. en

Emendamento 269

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su proposta della Commissione ***che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3***, il ***comitato esecutivo*** può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.	5. Su proposta della Commissione, il ***consiglio di amministrazione*** può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.

Or. en

Emendamento 270

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non ***può partecipare*** a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto allo scadere del termine complessivo.	6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non ***partecipa*** a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto allo scadere del termine complessivo.

Or. en

Emendamento 271

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del ***comitato esecutivo*** su proposta della Commissione.	7. Il direttore esecutivo può essere dichiarato dimissionario soltanto in virtù di una decisione del ***consiglio di amministrazione*** su proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 272

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il ***comitato esecutivo*** decide della nomina, proroga del mandato e revoca del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto.	8. Il ***consiglio di amministrazione*** decide della nomina, proroga del mandato e revoca del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 273

Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 bis
	Istituzione e compiti del forum consultivo delle vittime
	1. Il Centro dell'UE istituisce un forum consultivo che lo assiste fornendogli una consulenza indipendente sulle questioni relative alle vittime. Il forum consultivo agisce su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore esecutivo.
	2. Il forum consultivo è composto da un massimo di quindici membri. I membri del forum consultivo sono nominati tra le vittime di abuso e sfruttamento sessuali su minori, sia online che offline, nonché tra i rappresentanti di organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale su minori e promuovono i diritti delle vittime. Sono nominati dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.
	3. Il mandato dei membri del forum consultivo è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
	4. Il forum consultivo:
	a) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo su questioni relative alle vittime;
	b) contribuisce alla strategia di comunicazione del Centro dell'UE di cui all'articolo 50, paragrafo 5;
	c) fornisce il proprio parere sulle tecnologie utilizzate per rilevare l'abuso sessuale su minori online, in relazione alla loro rilevanza per le condizioni in cui è perpetrato l'abuso sessuale su minori;
	d) mantiene un dialogo aperto con il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo su tutte le questioni relative alle vittime, in particolare sulla tutela dei

diritti delle vittime.

Or. en

Emendamento 274

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.	4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio***, comprese le spese di esercizio del comitato tecnologico, del forum consultivo delle vittime e di qualsiasi altro gruppo consultivo istituito***.

Or. en

Emendamento 275

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al trattamento dei dati personali da parte del Centro dell'UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del richiamato regolamento entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati del Centro dell'UE. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 276

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico e adescamento di minori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base e il numero di identificatori uniformi di risorse inclusi nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione europea che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. È urgente stabilire un quadro normativo a lungo termine in grado di dare una risposta all'entità del problema: i prestatori di servizi Internet in Europa sono i più grandi host di materiale pedopornografico al mondo.

Il relatore condivide la necessità di passare da un sistema volontario di rilevazione, segnalazione e rimozione del materiale pedopornografico a uno obbligatorio. L'attuale regolamento provvisorio (regolamento (UE) 2021/1232) ha rappresentato un notevole progresso nell'impostazione legislativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori online, ma si è rivelato insufficiente a causa di un impegno o di una partecipazione disomogenei da parte dei servizi della società dell'informazione interessati.

Allo stesso modo, sostiene l'approccio basato sullo svolgimento da parte di ciascun prestatore di una valutazione del rischio di uso improprio dei propri servizi a scopo di abuso sessuale su minori. Introdotta in precedenza dalla normativa sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065), la valutazione del rischio dovrebbe costituire la base per la segnalazione di tali rischi e per l'attuazione delle misure necessarie ad attenuarli.

Il relatore concorda inoltre sul fatto che tali norme dovrebbero essere stabilite in modo tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future. In tal modo, ai prestatori non sarà richiesto di utilizzare alcuna tecnologia specifica e, di conseguenza, non sarà chiesto loro di agire in modo giuridicamente o tecnologicamente non fattibile secondo lo stato dell'arte. Tale approccio sicuramente agevolerà e incoraggerà l'innovazione. È fondamentale che il quadro legislativo sia al passo con il progresso tecnologico, che fornirà nuovi strumenti per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online.

Un principio guida fondamentale della relazione, allineato alla proposta, è il rispetto del divieto di obblighi di sorveglianza generale sancito dalla legislazione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Il relatore accoglie con favore la serie di garanzie introdotte nella proposta e nel parere congiunto n. 4/2022 dell'EDPB e del GEPD quale importante contributo di cui si è tenuto conto nella stesura della relazione in oggetto.

Il relatore ritiene che la cifratura da punto a punto sia uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. Di conseguenza, nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato come inteso a vietare o indebolire la cifratura da punto a punto, mentre il regolamento rimane aperto, ove applicabile, agli sviluppi tecnologici esistenti e futuri.

Nella misura strettamente necessaria e proporzionata ad attenuare il rischio di un uso improprio dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, i prestatori dovrebbero essere autorizzati dall'autorità giudiziaria competente o da altra autorità amministrativa indipendente a trattare metadati in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti senza avere accesso al contenuto della comunicazione cifrata.

Dopo aver esposto i principi guida della relazione, le proposte specifiche del relatore sono elencate di seguito.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il relatore ritiene che esso debba comprendere i motori di ricerca online e qualsiasi altro sistema di intelligenza artificiale, entrambi soggetti a ordini di rimozione.

Per quanto riguarda gli ordini di rilevazione e i relativi obblighi di rilevazione, il relatore ritiene che essi dovrebbero comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale noto), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma non si conferma ancora tale (materiale nuovo), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Il regolamento provvisorio copre già i tre tipi di materiale pedopornografico online. Limitare l'ambito di applicazione del materiale pedopornografico coperto dal regolamento costituirebbe indubbiamente una battuta d'arresto nella lotta contro l'abuso sessuale su minori.

Il relatore ritiene che gli ordini di rilevazione debbano essere un meccanismo di ultima istanza che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla reputazione dei prestatori che non rispettano gli obblighi di cui al regolamento.

Per sottolineare che gli ordini di rilevazione sono un meccanismo di ultima istanza, il relatore propone di rafforzare la prevenzione nell'ambito delle misure di attenuazione che i servizi della società dell'informazione interessati devono adottare. Le misure di attenuazione possono includere misure mirate per tutelare i diritti dei minori, tra cui una progettazione improntata alla sicurezza e alla protezione dei minori per impostazione predefinita, funzionalità che consentono l'accertamento dell'età e l'attribuzione di un punteggio in base all'età, strumenti di controllo parentale adeguato all'età, meccanismi di segnalazione e/o notifica, funzionalità di autosegnalazione o la partecipazione a codici di condotta per la tutela dei minori.

Il relatore propone l'istituzione di un meccanismo complementare, ossia gli ordini di rilevazione volontaria. Gli ordini di rilevazione volontaria non solo contribuiranno a rendere gli ordini di rilevazione obbligatoria una misura di ultima istanza, ma copriranno anche un eventuale divario tra l'entrata in vigore e l'effettiva applicazione del nuovo regolamento.

Inoltre, occorre considerare che il regolamento provvisorio, che attualmente consente ai prestatori di continuare a rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi su base volontaria, scade il 3 agosto 2024.

Di conseguenza, il relatore propone che, in una sezione separata della propria valutazione del rischio, i prestatori, ove del caso, valutino l'uso volontario di tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi. Sulla base di tale valutazione separata, i prestatori possono richiedere all'autorità coordinatrice competente la necessità di continuare, nell'ambito delle proprie misure di attenuazione, a utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento dei dati personali e altri dati per tale scopo. A seguito di tale richiesta del prestatore, l'autorità coordinatrice competente ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o ad altra autorità amministrativa indipendente di quello Stato membro di emettere un ordine che autorizzi il prestatore a mantenere o attuare misure di attenuazione che consistono nell'utilizzo di tecnologie specifiche per il trattamento di dati

personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online nei propri servizi e rimuovere materiale pedopornografico online dagli stessi.

Il relatore accoglie con favore ed esprime il suo forte sostegno alla creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori. Ritiene che sia necessario rafforzare il ruolo delle vittime e dei sopravvissuti. Di conseguenza, la relazione propone di istituire un forum consultivo delle vittime. Il relatore sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità e le organizzazioni della società civile che agiscono nell'interesse pubblico, comprese le hotline, il cui contributo alla lotta contro l'abuso sessuale su minori deve essere riconosciuto.

Per quanto riguarda la sede del Centro dell'UE, il relatore ritiene necessario allineare le disposizioni della proposta alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Inoltre, il relatore ha apportato alcune modifiche alla proposta per riequilibrare i compiti assegnati al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione del Centro dell'UE.